

Il Commissario Straordinario

D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11

Decreto n. 02 del 18 febbraio 2025

Approvazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale di supporto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

VISTO il Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo 14-quater "Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana" in forza del quale, al fine di assicurare in via d'urgenza il completamento della rete impiantistica integrata nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana pro-*tempore* è stato nominato, ai sensi del succitato articolo 14-*quater*, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento, nella Regione Siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto al Commissario;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani, approvato con Ordinanza n 3 in data 21 Novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori – TMV), da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;

VISTO l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" dell'importo di € 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" dell'importo di € 400.000.000,00;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i, Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 12.10.2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31.03.2023 n. 36. Disposizioni varie";

RITENUTO di dover approvare i criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale di supporto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

DECRETA

Art. 1

(Approvazione regolamento)

1. In ragione di quanto esposto in preambolo è approvato l'allegato regolamento criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale di supporto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Art. 2

(Disposizioni finali)

- 1. Il Presente Decreto è immediatamente efficace.
- 2. Il Presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana https://commissari.gov.it/rifiutisicilia.
- 3. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SCHIFANI

RENATO digitalmente da RENATO SCHIFANI Data: 2025.02.18 16:49:10 +01'00'

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 E S.M.I.

Art. 1

Ambito d'applicazione

- 1. I presenti criteri sono emanati ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici";
- 2. I criteri fissano le modalità di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applicano al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale Siciliana di supporto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività elencate nell'allegato I.10 del Codice medesimo. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
 - 3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nella presente disciplina.
 - 4. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al comma 2, la facoltà della Amministrazione di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
 - 5. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso ai correlati regolamenti attuativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

- 1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente documento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
- 2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Art. 3

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

- 1. A valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana sono destinate risorse finanziarie non superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- 2. Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito per ogni opera, lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 2.
- 3. In caso di contratti misti, le risorse di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 ovvero dei commi 9 e 10 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6, 8 e 10 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
- 4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.
- 5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **lavori**, come segue:
- 1) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.
- 6 Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:
- a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino ad euro 1.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;

- d) 1,36%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- e) 1,28% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.
- 7 In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei **servizi**, come segue:
- a. 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- b. 1,90%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- c. 1,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- d. 1,20%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- e. 1,10%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- f. 1,00%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.
 - 8 Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:
- a) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- b) 1,52%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- c) 1,20%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- d) 0,96%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- e) 0,88%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- f) 0,80% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.
 - 9 In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità delle **forniture**, come segue:
- 7) 2,00%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- 8) 1,90%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 9) 1,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 10) 1,00%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 11) 0,30%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 12) 0,20%, importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.
 - Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 45, sono pertanto le seguenti:
- g) 1,60%, per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- h) 1,52%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- i) 1,20%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- j) 0,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- k) 0,24%, per importo superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 1) 0,16% per importo a base delle procedure di affidamento superiori ad euro 50.000.000.
 - 11 Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
 - Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto.
 - Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

- Partecipa alla ripartizione del fondo il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti alle attività di:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto (inclusi eventuali responsabili del procedimento per fase);
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
 - Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It}$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico; Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0.5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

- 1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base delle procedure di affidamento.
- 2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori od omissioni come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari degli incarichi di progettazione e/o di verifica del progetto siano responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
- 3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile unico del progetto in conformità alle percentuali indicate negli allegati "A", "B" e "C" che costituiscono parte integrante della presente disciplina, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
- 4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal responsabile unico del progetto, il quale attesta e accerta le specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

- 5. L'incentivo può essere liquidato solo successivamente all'approvazione amministrativa del relativo documento o fase. Nel caso di lavori, servizi e forniture che necessitano di più S.A.L., solo successivamente all'atto della liquidazione di ciascun S.A.L..
- 6. Le amministrazioni, gli enti e le strutture regionali che si avvalgono della Centrale di Committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima e previo specifico accordo, quota parte delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui all'art. 3.
- 7. Le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento. Stesse disposizioni si applicano nei confronti delle strutture incaricate della progettazione, aggiudicazione e stipula di Convenzioni e Accordi quadro.
- 8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, nonché l'incentivo eccedente, a qualsiasi titolo non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
- 9. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.
- 10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Detto limite è aumentato del 15 per cento nel caso in cui si adottino metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto. All'incentivo eccedente, non corrisposto, si applica la disciplina prevista dal comma 9 del presente articolo.

Art. 5

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile unico del progetto e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile unico del progetto subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile unico del progetto, o dal responsabile unico del progetto già incaricato negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quei previsti dall'art. 116 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori od omissioni di progettazione, come definiti al punto r) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile unico del progetto o al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del

progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

- 2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi ingiustificati o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
- 3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura, con esclusione di quelli derivanti dai casi contemplati dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del unico progetto ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
- 4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente Generale, sentito il responsabile unico del progetto o il dirigente dell'Ufficio periferico.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

- 1. La presente disciplina trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.
- 2. La presente disciplina trova applicazione fino alla data di validità dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 45 del Codice medesimo, fatta salva la compatibilità con le successive disposizioni regolamentari.

Allegato "A" – art. 4, comma 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENEREGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI LAVORI

	1,00%
3,00%	
5,00%	18,00%
1,00%	10,00 / 0
9,00%	
2,00%	
	10 500/
	13,50%
2.50%	
	8,00%
	9,00%
11,00%	
8,00%	31,00%
4,00%	31,0070
8,00%	
1 00%	
9,00%	10,00%
-	
Г	
1,50%	
2,50%	9,00%
0.50%	2,0070
4.50%	
	5,00% 1,00% 9,00% 2,00% 4,00% 5,00% 2.50% 11,00% 8,00% 4,00% 8,00% 1,00% 9,00% 1,50% 2,50% 0.50%

Allegato "B" - art. 4, comma 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENEREGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI SERVIZI

Programmazione della spesa per investimenti		5,00%
Responsabile unico del progetto		
Fase della progettazione esecutiva	10,00%	26,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	16,00%	20,00 /0
Progettazione		
Redazione del progetto esecutivo		10,00%
Predisposizione dei documenti di gara		10,00%
Direzione dell'esecuzione		
Direttore dell'esecuzione del contratto		14,00%
Regolare esecuzione	2,00%	1 11.00%
Verifica di conformità	9,00%	
Collaboratori tecnici e amministrativi		
Collaboratori alla attività del responsabile unico del progetto	12,00%	24.00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	12,00%	

100,00%

Allegato "C" – art. 4, comma 3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENEREGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2023, N. 12.

CONTRATTI DI FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti		5,00%
Responsabile unico del progetto		
Fase della progettazione esecutiva	10,00%	26,00%
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	16,00%	
Progettazione		
Redazione del progetto esecutivo		6,00%
Predisposizione dei documenti di gara		10,00%
Direzione dell'esecuzione		
Direttore dell'esecuzione del contratto		28,00%
Regolare esecuzione	2,00%	11,00%
Verifica di conformità	9,00%	
Collaboratori tecnici e amministrativi		
Collaboratori alla attività del responsabile unico del progetto	7,00%	14,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	7,00%	

100,00%